

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 30/07/2026

FATTO

La cliente riferisce quanto segue. Titolare del Buono Fruttifero Postale serie O n. *399, emesso in data 28 ottobre 1983, ne ha chiesto il rimborso e ha ricevuto dall'intermediario un diniego fondato sull'intervenuta prescrizione. Il buono è qualificato come titolo trentennale, mentre la tabella riportata sul retro indica il calcolo degli interessi soltanto sino al ventesimo anno; sul retro del titolo è inoltre riportata un'indicazione secondo cui il termine di prescrizione è pari a cinque anni e non a dieci anni; ha ritenuto, sulla base di tale indicazione, che il titolo fosse già scaduto. Per tali ragioni, contesta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario e il conseguente mancato rimborso del buono. Chiede la liquidazione del titolo e gli interessi maturati, oltre il rimborso delle spese di procedura.

In via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; l'incompetenza per materia, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. L'Intermediario, nel merito, afferma quanto segue. La ricorrente è intestataria del Buono Fruttifero Postale n°399, appartenente alla serie ordinaria O e sottoscritto in data 28 ottobre 1983; il titolo appartiene alla serie ordinaria O, collocata nel periodo compreso tra il 1° settembre 1981 e il 30 giugno 1984; trattandosi di un buono emesso nel 1983, risultano ampiamente decorsi sia il termine di durata trentennale del titolo sia il successivo periodo prescrizione previsto dalla disciplina applicabile. Il buono fruttifero postale in contestazione aveva una durata massima di trent'anni dalla data di emissione; la data di emissione risulta chiaramente riportata sul retro del titolo e costituisce elemento sufficiente per individuare la relativa scadenza e il successivo termine prescrizione; essendo il titolo stato sottoscritto il 28 ottobre 1983, ha cessato di essere fruttifero dal 1° gennaio del trentunesimo anno solare successivo all'emissione e, pertanto, sarebbe giunto a scadenza il 1° gennaio 2014; il termine di prescrizione, anche applicando il regime decennale, è maturato il 1° gennaio 2024; la richiesta di rimborso e il successivo reclamo risultano successivi alla maturazione della prescrizione, essendo il primo reclamo stato presentato in data 21 gennaio 2026.

Chiede il rigetto del ricorso.

La ricorrente, in sede di repliche, precisa di intervenire in qualità di cointestatario del Buono; contesta che possa essere addebitata al risparmiatore la mancata tempestiva attivazione per l'incasso del buono in presenza di informazioni ritenute poco chiare e suscettibili di ingenerare equivoci circa la durata del titolo e il termine entro il quale esercitare il diritto al rimborso; la tabella riportata sul retro del buono si arresta al ventesimo anno, mentre soltanto in un distinto paragrafo viene richiamata la durata trentennale del titolo, circostanza che, a suo avviso, determinerebbe una contraddizione e renderebbe poco agevole la comprensione delle condizioni applicabili; sul retro del buono è riportata una clausola indicante un termine di prescrizione quinquennale, mentre l'intermediario invoca oggi un termine prescrizione decennale; tale divergenza tra le indicazioni contenute nel titolo e la disciplina successivamente applicata ha contribuito a generare confusione circa il momento entro il quale il buono avrebbe dovuto essere riscosso. L'intermediario non ha dedotto né documentato l'invio di comunicazioni individuali dirette al risparmiatore nel corso del rapporto; contesta la correttezza dell'eventuale devoluzione delle somme al Fondo rapporti dormienti, rilevando come tale operazione sarebbe avvenuta senza alcuna preventiva comunicazione circa il rischio di perdita del diritto al rimborso.

Insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'intermediario, in sede di controrepliche, afferma di aver esaminato le repliche presentate dalla parte ricorrente; di confermare integralmente, sia in fatto sia in diritto, quanto già dedotto nelle controdeduzioni.

Insiste per il rigetto.

DIRITTO

Con riferimento a un Buono Fruttifero Postale appartenente alla serie O, emesso il 28.10.1983 per un importo di Lire 500.000, la ricorrente chiede il rimborso del relativo importo nominale, oltre agli interessi maturati secondo le condizioni proprie del titolo.

Il Collegio disattende anzitutto l'eccezione formulata dall'intermediario in ordine alla competenza temporale dell'Arbitro. Richiamata al riguardo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, rileva che, nella vicenda in esame, la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, sicché l'eccezione di avvenuta prescrizione costituisce vicenda attinente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il Collegio disattende altresì l'eccezione di incompetenza per materia dal momento che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane s.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022).

La ricorrente lamenta che la tabella dei rendimenti riportata sul retro del titolo si arresta al ventesimo anno, mentre soltanto nella parte sottostante comparirebbe il riferimento alla cessazione della fruttuosità dal 1° gennaio del trentunesimo anno solare successivo all'emissione. Una simile rappresentazione non sarebbe sufficientemente chiara e avrebbe contribuito a generare incertezza circa la durata effettiva del titolo. Sul punto, tuttavia, il Collegio osserva che il titolo reca espressamente l'indicazione secondo cui il buono "dal 1° gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione" cessa di essere fruttifero. Tale previsione consente di desumere agevolmente che il buono mantiene la propria fruttuosità sino al compimento del trentesimo anno e appare coerente con la disciplina della serie O, la quale prevedeva una durata massima di trent'anni. La circostanza che la tabella numerica dei rendimenti si arresti al ventesimo anno non sembra pertanto incompatibile con la natura trentennale del titolo, risultando quest'ultima espressamente richiamata nel testo riportato sul retro del buono.

Come anticipato, il buono è stato emesso in data 28.10.1983. Il periodo di fruttuosità si è pertanto concluso il 31.12.2013, con decorrenza della scadenza dal 01.01.2014. Applicando il termine prescrizione decennale successivamente introdotto dalla normativa di riferimento (D.M. 19 dicembre 2000), il diritto al rimborso risulta prescritto dal 01.01.2024. Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il primo reclamo scritto è stato presentato soltanto in data 21.01.2026, successivamente alla maturazione della prescrizione. Poiché non risultano allegati o dedotti altri atti interruttivi anteriori allo spirare del termine prescrizione, il Collegio dichiara la prescrizione del diritto alla liquidazione del buono.

La mancata consegna del Foglio Informativo di cui si duole la cliente non rileva in alcun modo ai fini della individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, normativamente fissato, in ogni caso, nella scadenza del buono (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11113/2025).

La ricorrente lamenta anche la circostanza che sul retro del buono è espressamente riportata la previsione secondo cui il rimborso può essere ottenuto entro il termine di prescrizione di cinque anni,

mentre l'intermediario oppone l'intervenuta prescrizione sulla base del successivo termine decennale introdotto dalla normativa sopravvenuta. L'argomento è privo di pregio: a tacer d'altro, il convincimento circa l'applicabilità del più breve termine quinquennale avrebbe dovuto indurre il titolare ad attivarsi semmai con maggiore tempestività e comunque non può certo giustificare il mancato esercizio del diritto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE